



HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 - hdi-assicurazioni@pec.hdi.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale €351.000.000 i.v. - C.F. - P.IVA e Numero iscrizione: 04345661004 del Registro Imprese di Roma, N. REA: RM-757172 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni con D.M.I.C.A. n. 19579 dell'8/8/93 (G.U. 14/8/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 10022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



Polizza	Descrizione codice rischio					
	Numero	Ramo	N. Stampato	Agenzia/Codice	Codice rischio	Codice Controllo
	6001423192	15		6001/A8273	191	121
	Durata della Garanzia		Decorrenza		Scadenza	
	0 giorni 0 mesi 2 anni		18/02/2025		18/02/2027	
Contraente (Ditta Obbligata)	Frazionamento dei supplementi di premio			Con inizio quietanzamento dalla scadenza suindicata		
	Denominazione					
	ENAS - ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA					
	Indirizzo			C.A.P.	Località	Provincia
	VIA MAMELI 88			09123	CAGLIARI	CA
Stazione Appaltante (Beneficiario)	Codice Fiscale o Partita I.V.A			Numero posizione (carpetta)		
	00140940925			00000305110		
	Denominazione			Sede		
	ARST S.P.A.			VIA POSADA 8/10 - 09122 - CAGLIARI (CA)		
	Causale Garanzia/Descrizione Lavori					
Estremi del contratto	Vedi allegato AG					

Somma garantita	Somma Garantita 20.000,00		Ventimila/00		
Condizioni Particolari					
Premi da corrispondere	Alla firma	Premio Imponibile	Diritti	Imposte	Totale
		346,66	0,00	43,34	390,00
	Di proroga (secondo il frazionamento sopra indicato)	==		==	Totale ==
	Originale in quattro esemplari in: ROMA (RM)			il 15/02/2025	

L'importo di € 390,00 è stato pagato
Oggi a mie mani

Produttore o Esattore
(timbro e firma)

DEFINIZIONI

Nel testo si designa con :

- Società la HDI Assicurazioni S.p.A.
- Ditta Obbligata la persona, l'ente o la ditta nel cui interesse la HDI Assicurazioni S.p.A si costituisce fideiussore.
- Ditta Garantita il beneficiario della garanzia

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - Alle condizioni generali e particolari contenute nella presente polizza la Società, fino a concorrenza dell'importo indicato, si costituisce fideiussore nell'interesse della Ditta Obbligata a favore della Ditta Garantita, in conseguenza di inadempienze in ordine agli obblighi ed oneri assunti con il contratto indicato in premessa, verificandosi nel periodo di durata della polizza stessa e giunte a conoscenza della Ditta Garantita entro 3 mesi dalla scadenza del detto periodo. Trascorsi i 3 mesi sopraindicati la garanzia perderà comunque ogni efficacia e quindi la Società non sarà tenuta ad alcuna prestazione. Qualunque sia il numero delle inadempienze commesse dalla Ditta Obbligata nel periodo di durata della presente polizza, la Società non potrà essere tenuta a pagare a titolo di indennizzo per il complesso delle inadempienze stesse una somma maggiore di quella assicurata.

Art. 2 - Proroga della garanzia - La garanzia prestata cessa alla data di scadenza della presente polizza. Tuttavia è facoltà della Ditta Garantita richiedere alla Società la proroga della garanzia determinandone la durata e il motivo della richiesta con la descrizione della cause che hanno originato la concessione al Contraente della dilazione ai suoi obblighi contrattuali. La richiesta dovrà pervenire alla Società a mezzo lettera raccomandata almeno 15 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione in corso e dovrà essere accompagnata da una lettera di accettazione della Ditta Obbligata la quale sarà tenuta a corrispondere, prima della proroga, il premio che sarà determinato dalla Società alle stesse condizioni della presente polizza con un minimo di 3/10 del premio annuo originario.

E' in facoltà della Società rifiutare la concessione della proroga o richiedere alla Ditta Obbligata per la concessione della proroga stessa una garanzia reale. In caso di mancata richiesta di proroga o di mancato pagamento del premio relativo nei termini sopra indicati, la Società rimane definitivamente liberata da ogni obbligo assunto.

Art. 3 - Notizie sullo stato dei lavori - La Ditta Obbligata riconosce alla Società la facoltà di chiedere alla Ditta Garantita notizie sullo stato dei lavori, servizi o prestazioni inerenti il contratto cui si riferisce la presente polizza.

Art. 4 - Stipulazione e perfezionamento della polizza - La polizza non si intende stipulata e non crea alcun vincolo giuridico se non è firmata da tutte le Parti e se il premio non è pagato.

Art. 5 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione; in caso di minor durata esso rimane integralmente acquisito alla Società.

Art. 6 - Avviso di sinistro - Pagamento del risarcimento - La Ditta Garantita dovrà comunicare con lettera raccomandata alla Società, entro 10 giorni dalla constatazione, ogni fatto od inadempienza della Ditta Obbligata idonea a rendere operante la presente garanzia.

Il pagamento delle somme dovute a titolo di risarcimento, nei limiti dell'importo garantito e fermo quanto disposto dal successivo art. 7, verrà versato entro 30 giorni dalla data del primo atto del procedimento esecutivo instaurato dalla Ditta Garantita contro la Ditta Obbligata; nel caso di opposizione di quest'ultimo, i 30 giorni decorreranno dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente o parzialmente infondata l'opposizione stessa.

Nell'ipotesi di fallimento o di Concordato Preventivo della Ditta Obbligata, il termine suddetto decorrerà dalla data di ammissione al passivo in via definitiva e senza riserve del credito della Ditta Garantita.

La Società non è tenuta ad informare del pagamento di cui al 2 comma la Ditta Obbligata, che nulla potrà eccepire in merito ad esso.

Art. 7 - Coesistenza di altre garanzie - Crediti della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita - Nel caso in cui la cauzione dovuta dalla Ditta Obbligata ai sensi del contratto risultasse parzialmente prestata con garanzia reale o altre forme, la Ditta Garantita, prima di valersi della cauzione costituita con la presente polizza, dovrà soddisfarsi sulle altre garanzie.

Dal risarcimento dovuto alla Ditta Garantita la Società avrà diritto di dedurre l'importo di ogni eventuale credito della Ditta Obbligata verso la Ditta Garantita e degli eventuali recuperi effettuati da quest'ultimo prima del pagamento dell'indennità da parte della Società.

Art. 8 - La Ditta Obbligata si impegna a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, tutte le somme da essa versate in forza della presente polizza per capitali, interessi e spese, con espressa rinuncia ad ogni e qualsiasi eccezione, comprese quelle previste dall'art. 1952 c.c. Sono inoltre a carico della Ditta Obbligata tutti gli oneri che la Società dovrà sostenere nel tentativo di recupero di quanto pagato.

Nel limite di quanto da essa corrisposto la Società è surrogata alla Ditta Garantita in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso la Ditta Obbligata, suoi coobbligati, successori ed aventi causa e terzi responsabili o in qualsiasi modo obbligati.

Ove la Società lo richieda, la Ditta Garantita è tenuta a fare ad essa formale cessione dei detti diritti ed azioni, a munirla dei necessari mandati e ad assisterla efficacemente nell'esperimento delle azioni medesime, fornendole tutti i documenti che la Società ritenga utili.

Art. 9 - Sostituzione della polizza con altra garanzia - Deposito cautelativo - Fermo il disposto dell'art. 1953 c.c., la Società potrà richiedere la liberazione delle garanzie di polizza o pretendere, anche con azione giudiziale, il versamento di una somma pari al massimale di polizza nei seguenti casi:

- a) chiamata in garanzia da parte della Ditta Garantita;
- b) sopravvenuta insolvenza della Ditta Obbligata, protesti o esecuzioni a suo carico e in ogni ipotesi di peggioramento della sua situazione economica;
- c) liquidazione, trasformazione o cessazione della Ditta Obbligata;
- d) in ogni ipotesi di ritardo nella esecuzione e di sospensione dei lavori non concordata con la Ditta Garantita anche se dipendente da fatto non imputabile alla Ditta Obbligata, escluse le cause di forza maggiore;
- e) in ogni ipotesi di mancata osservanza di ordine e/o intimazioni provenienti dalla Direzione lavori;
- f) in ogni ipotesi di inadempimento della Ditta Obbligata agli obblighi nascenti dal contratto di appalto;
- g) inadempienza della Ditta Obbligata in ordine al rimborso delle somme pagate dalla società o da qualsiasi altro fideiussore in dipendenza di garanzie analoghe a quelle prestate con la presente polizza o di polizze fideiussorie o fideiussioni in genere.

Le somme versate o giudizialmente realizzate resteranno acquisite dalla Società a garanzia del regresso fino a tanto che la Società stessa non venga liberata dagli obblighi tutti nascenti dal contratto di garanzia.

Verificatasi per fatto della Ditta obbligata la liberazione delle garanzie, la Società restituirà alla Ditta Obbligata, con interessi legali, le somme come sopra conseguite.

La Società è espressamente autorizzata ad utilizzare le somme versate o giudizialmente realizzate sia per ottenere la liberazione della polizza attraverso la costituzione di una cauzione in numerario a favore della Ditta Garantita sia per effettuare il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza, senza che nessuna eccezione possa essere sollevata in merito dalla Ditta Obbligata.

La Ditta Obbligata rinuncia al ricorso di cui all'art. 700 c.p.c. per ottenere il blocco delle somme sopraindicate.

Art. 10 - Imposte e tasse - Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico della Ditta Obbligata, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11 - Forma delle comunicazioni alla Società - Foro competente - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società da parte della Ditta Obbligata e della Ditta Garantita, per essere validi, devono essere fatti con lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società oppure all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Per le controversie riguardanti l'esecuzione della presente polizza, a scelta della parte attrice, è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria ordinaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società o quella del luogo ove ha sede l'Agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza

Firmato digitalmente da: ROBERTO GIORDANO
Data: 24/02/2025 14:53:41

IL CONTRAENTE
Paolo Loddo
19.02.2025 16:17:25
GMT+02:00

IL BENEFICIARIO

HDI Assicurazioni S.p.A.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C. i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni Generali: **Art. 6** (Rinuncia della Ditta Obbligata ad ogni eccezione in merito al pagamento da parte della Società) **Art. 8** (rinuncia della Ditta Obbligata ad opporre eccezioni comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c.) **Art. 9** (deposito cautelativo) **Art. 11** (deroga alla competenza territoriale).

IL CONTRAENTE

Paolo Loddo
19.02.2025 16:17:25
GMT+02:00

Nota informativa - Il Contraente dichiara di aver ricevuto dalla Società prima della sottoscrizione della polizza, l'informativa di cui all'art. 185 del decreto Legislativo del 7.09.2005 n. 209..

IL CONTRAENTE

Paolo Loddo
19.02.2025 16:17:25
GMT+02:00

L'agente certifica che la firma del Contraente è stata apposta in sua presenza previa verifica di documento di identità

L'Agente

HDI
ASSICURAZIONI

HDI Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Guglielmo
Marconi, 25 - 00144 Roma (IT) - Tel. +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500 -
hdiassicurazioni@pec.hdi.it - www.hdiassicurazioni.it - Capitale Sociale
€351.000.000 i.v. - C.F. P.IVA e Numero iscrizione: 04345601004 del Registro
Imprese di Roma, N. REA RM-757172 - Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/9/93 (G.U. 14/9/93) e iscritta alla Sezione I dell'Albo
delle Imprese Assicuratrici al n. 160022 - Capogruppo del Gruppo Assicurativo
"HDI Assicurazioni" iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

**Allegato AG**
ALLEGATO GENERICO

alla Polizza n.

6001423192

Agenzia

Ufficio di Rappresentanza

Codice Unità di Vendita

ROMA MONTEVERDE - 60

6001

Contraente

ENAS - ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA

Beneficiario

ARST S.P.A.

Causale Garanzia/Descrizione Lavori:

CONTRATTO DI CONCESSIONE TEMPORANEA DEL TERRENO SITO IN VILLANOVA TULO DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO 15, MAPPALE 184 (PARTE),
PER L'ESECUZIONE DELL'INTERVENTO DENOMINATO "PNRR - M2C4 - 14.1 - A2-48 RIASSETTO FUNZIONALE INTERCONNESSIONE FRA IL LAGO
FLUMENDOSA E LA DIGA DI IS BARROCUS - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA TRATTA PONTE MAXIA-IMBOCCO GALLERIA IS PILLUS".

Il presente allegato fa parte integrante della polizza cui si riferisce e dalla quale sono regolate tutte le altre condizioni di assicurazione.

Originale in 4 esemplari in
ROMA (RM)il:
18/02/2025

Allegato

Modello
D1004Edizione
11/2011


Il Contraente

Firmato digitalmente da: ROBERTO GIORDANO
Data: 24/02/2025 14:53:33

HDI Assicurazioni S.p.A.


PAGINA BIANCA

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ATTO DI NOTORIETA' DA
RENDERSI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEGLI ARTT. 46, 47, 75 E 76 DEL D.P.R.
N.445/2000 DA PARTE DEL FIDEJUSSORE**



di aver rilasciato la polizza fideiussoria allegata e di essere legittimato a sottoscrivere polizze fideiussorie per tipologia ed importi richiesti quale Dirigente della HDI Assicurazioni S.p.A., con sede in Roma - Piazza Guglielmo Marconi 25 – R.E.A di Roma al n. 75172/92 n. partita IVA 04349061004 ed è stata autorizzata all'esercizio del Ramo Cauzioni con Decreto Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n° 19853 del 22/07/1994 pubblicato sulla G. U. - serie generale - n°186 del 10/08/1994, di essere dalla stessa delegato alla firma dei documenti assicurativi giusta delibera del C.D.A. del 28 Aprile 2022, in corso di validità alla data del rilascio della fidejussione allegata.

Firmato digitalmente da: ROBERTO GIORDANO
Data: 24/02/2025 14:53:37

Il dichiarante
a: **ROBERTO GIORDANO**
3:37 **FDI Assicurazioni S.p.A.**









Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HdI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015



PAGINA BIANCA



Paolo
Loddo
19.02.2025
16:17:25
GMT+02:00

	<div>a r s t</div>	
	Contratto di concessione temporanea del terreno sito in Villanova Tulo distinto in Catasto al foglio 15, mappale 184 (parte), per l'esecuzione dell'intervento denominato "PNRR - M2C4 - 14.1 - A2-48 riassetto funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga di Is Barroccus - manutenzione straordinaria della tratta ponte Maxia -imbocco galleria Is Pillus".	
	Premesso che:	
	- l'art. 1 del D.lgs. 21 febbraio 2008, n. 46 stabilisce che "sono trasferiti a titolo gratuito, dal demanio e patrimonio indisponibile e disponibile dello Stato al demanio patrimonio indisponibile della Regione, i beni, il materiale rotabile, le infrastrutture e i relativi impianti in uso alle Ferrovie della Sardegna e alle Ferrovie Meridionali Sarde";	
	- la Regione Autonoma della Sardegna, con Atto stipulato in data 23 marzo 2009, Rep. n. 1409/2009, ha concesso in comodato d'uso gratuito all'ARST SpA gli immobili necessari per l'espletamento dei servizi di trasporto pubblico locale, il cui elenco è riportato nell'allegato A1) della Deliberazione n. 72/6 del 19 dicembre 2008;	
	- l'immobile oggetto del presente contratto di concessione ricade nel suddetto allegato A1);	
	- che l'ENAS, con nota del 15.07.2024, acquisita al Prot. Arst al n. 17125 di pari data, ha manifestato interesse per la concessione temporanea, per un periodo di 24 mesi, di parte dell'immobile sopra citato per le attività di cantiere (transito mezzi, deposito materiali)	
		

		
	relative all'esecuzione dell'intervento denominato "PNRR - M2C4 -	
	14.1-A2-48 riassetto funzionale interconnessione fra il lago	
	Flumendosa e la diga di Is Barrocos - manutenzione straordinaria	
	della tratta ponte Maxia -imbocco galleria Is Pillus";	
	- che la R.A.S., Assessorato Enti Locali, con nota del 24.10.2024, prot.	
	ARST n. 25983, ha espresso il proprio assenso di competenza alla	
	concessione temporanea della porzione di terreno afferente al tratto	
	ferroviario dismesso della linea turistica in esercizio "Mandas -	
	Arbatax" per l'esecuzione dell'intervento sopra indicato. La R.A.S. ha	
	prescritto, a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi al termine	
	dei lavori, che la concessionaria produca apposita cauzione e/o	
	polizza fideiussoria di idoneo importo garantito.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Art.1	
	Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente	
	contratto.	
	Art. 2	
	Oggetto della concessione	
	L'ARST SpA, P.I./CF 00145190922, in persona dell'Amministratore	
	Unico e legale rappresentante pro tempore dott. Roberto Neroni	
	nato a Teramo (TE) il 13 gennaio 1947 e domiciliato per la carica in	
	Cagliari, via Posada n. 8/10, concede all'ENAS, in persona	
	dell'amministratore unico e legale rappresentante Ing. Marco	
	Soriga, nato a Sassari il 20.08.1966, CF SRGMRC66M20I452F,	
	2	

	<div>a r s t</div>	
	domiciliato per la carica in Cagliari, Via Mameli n. 88, - più	
	brevemente denominata "concessionaria", che accetta, l'immobile,	
	distinto in catasto al foglio 15, mappale 184 (parte), nel Comune di	
	Villanova Tulo, come da planimetria, sottoscritta dalle parti ed	
	allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;	
	Art. 3	
	Uso dell'immobile	
	L'immobile concesso potrà essere utilizzato esclusivamente, in	
	conformità di ogni legge prevista dall'ordinamento, per le attività di	
	cantiere (transito mezzi, deposito di materiali) relative all'esecuzione	
	dell'intervento denominato "PNRR - M2C4 -14.1 - A2 - 48 riassetto	
	funzionale interconnessione fra il lago Flumendosa e la diga is	
	Barrocos - Manutenzione straordinaria della tratta ponte Maxia -	
	imbocco galleria Is Pillus".	
	È, comunque, vietato qualunque uso che sia constatato come	
	indecoroso, a insindacabile giudizio dell'ARST S.p.A.	
	ART. 4	
	Durata	
	La concessione avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di	
	stipula del presente atto.	
	Scaduto il predetto termine, il bene immobile dovrà essere restituito	
	libero da persone e cose, salvo il rinnovo che la concessionaria potrà	
	richiedere, entro il termine di tre mesi prima della scadenza del	
	contratto, nel caso in cui i lavori oggetto del presente atto non	
	3	



fossero ancora conclusi.

La concessionaria è ad ogni modo obbligata a riconsegnare

l'immobile all'ARST SpA libero da persone e cose nel caso in cui cessi

di servirsene per l'uso convenuto.

L'immobile deve essere restituito nel medesimo stato in cui è stato

ricevuto, salvo il deterioramento d'uso, fatte salve le modifiche

apportate previa espressa autorizzazione rilasciata in forma scritta

da ARST SpA. In tal caso il concessionario rinuncia a qualsiasi

pretesa per le opere ed impianti eseguiti o per le modifiche e

migliorie apportate, che risulteranno definitivamente acquisite

gratuitamente in capo ad ARST SpA.

ART. 5

Stato di conservazione

L'immobile di cui sopra si intende concesso nello stato in cui si trova

alla data di inizio della concessione.

ART. 6

Manutenzione ordinaria e straordinaria

La concessionaria è obbligata a realizzare, a sua totale cura e spese,

tutti i lavori, le opere e gli impianti necessari per l'adeguamento a




norma dell'immobile, in relazione all'uso convenuto.

Qualsiasi modifica, anche senza opere edili, o miglioria e/o addizione




dovrà ad ogni modo essere preventivamente autorizzata dall' ARST




S.p.A.






La concessionaria, inoltre, dovrà vigilare affinché non siano eseguiti

		
	lavori in contrasto con le vigenti norme urbanistico - edilizie, la cui	
	esecuzione produrrà "ipso -jure" la risoluzione del contratto per fatto	
	e colpa del concessionario.	
	Alla scadenza del contratto le eventuali addizioni o le migliorie	
	apportate all'immobile sono di diritto acquisite gratuitamente a	
	favore di ARST SpA, senza che il concessionario o altri possano	
	pretendere per essi indennità, compensi, rimborsi o risarcimenti,	
	anche parziali.	
	ART. 7	
	Custodia	
	La concessionaria è custode dell'immobile e si obbliga a mantenerlo	
	con cura e diligenza e ad utilizzarlo per gli scopi convenuti dal	
	presente contratto, con divieto di destinarlo, seppure parzialmente	
	ad un uso diverso da quello stabilito e consentito dall'ARST SpA e	
	dalle norme urbanistiche e da altri eventuali leggi o regolamenti	
	vigenti. La concessionaria dovrà anche provvedere, a sua cura e	
	spese, alle necessarie opere di salvaguardia della pubblica	
	incolumità.	
	ART. 8	
	Libero accesso a funzionari incaricati	
	La concessionaria dovrà consentire il libero accesso al personale	
	dell'ARST SpA appositamente incaricato, fino alla riconsegna	
	dell'immobile, per accertarne lo stato ed il buon uso dello stesso.	
	ART. 9	
	5	

	<div>a r s t</div>	
	Sub-concessione e subentro	
	E' fatto divieto assoluto di sub-concedere, concedere in comodato o	
	affittare a terzi il bene dato in concessione, o cedere il contratto,	
	senza la preventiva autorizzazione da parte dell'ARST SpA. La	
	violazione comporterà la decadenza di diritto della concessione.	
	ART. 10	
	Danni e responsabilità	
	La concessionaria è responsabile civilmente e penalmente di	
	qualsiasi danno arrecato a persone, animali o cose, da chiunque	
	causati in conseguenza dell'uso.	
	ART. 11	
	Garanzie	
	La concessionaria dichiara di mantenere sollevata e indenne l'ARST	
	S.p.A. da qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per	
	lesioni e/o danni a persone e cose cagionati in occasione degli	
	interventi manutentivi e/o – più in generale – dell'utilizzo e gestione	
	dell'immobile in concessione, e derivanti anche da incuria, abuso o	
	trascuratezza nell'uso stesso, senza poter vantare nei confronti	
	dell'ARST SpA alcun diritto di rivalsa, di risarcimento, di rimborso o di	
	qualsivoglia altro titolo o ragione, qualora tali danni siano	
	riconducibili a colpa o dolo della parte concessionaria.	
	La concessionaria solleva l'ARST SpA da ogni responsabilità per gli	
	eventuali danni non imputabili a colpa o dolo dell' ARST SpA che	
	possano derivare al bene immobile a causa del fatto doloso o	
<div>AN</div>	6	<div></div>

		
	colposo da parte di terzi.	
	A garanzia della puntuale osservanza di tutte le condizioni e	
	clausole contenute nel presente atto ed, in particolare, a garanzia	
	del ripristino dello stato dei luoghi al termine dei lavori, la	
	concessionaria si obbliga a stipulare apposita polizza fideiussoria	
	con massimale non inferiore ad € 20.000,00 (ventimila/00 euro) e	
	con validità pari alla durata della presente concessione.	
	ART. 12	
	Revoca	
	L'ARST SpA potrà procedere, con il rispetto del termine di preavviso	
	di tre mesi, alla revoca della concessione e chiedere la restituzione	
	dell'immobile, a suo insindacabile giudizio, e/o in caso di vendita	
	dell'immobile, e/o per le finalità proprie dell'ARST SpA o della	
	Regione Sardegna. La concessionaria dovrà pertanto lasciare libero	
	da cose e persone l'immobile entro tre mesi dalla data di notifica	
	dell'atto di revoca. Nel caso di inadempienza da parte della	
	concessionaria, l'ARST SpA provvederà di diritto allo sgombero	
	addebitandogli tutte le spese.	
	ART. 13	
	Decadenza della concessione	
	L' ARST SpA procederà alla revoca della concessione oltreché per	
	l'ipotesi prevista al precedente art. 3, anche nei seguenti casi:	
	1. inosservanza anche di una sola clausola del presente atto;	
	2. effettuazione di modifiche o lavori senza il preventivo	
	7	

		
	permesso scritto dell'ARST SpA;	
	3. mancato adempimento all'obbligo di consentire l'accesso al	
	bene concesso in uso al personale dell'ARST SpA appositamente	
	incaricato, per accertare lo stato ed il buon uso dello stesso.	
	ART. 14	
	Stato del bene al termine della concessione	
	Al termine della concessione l'immobile dovrà essere restituito	
	senza che il concessionario abbia diritto a compensi o ad indennizzi	
	di qualsiasi genere. Il bene dovrà comunque essere restituito all'	
	ARST SpA in buono stato di conservazione in relazione allo stato	
	iniziale e se occorrente dovrà essere operata la rimessa in pristino	
	dei luoghi, a cura e spese della concessionaria.	
	ART. 15	
	Rilascio immobile	
	Al termine della concessione, nei casi previsti dagli artt. 4, 13 e 14, la	
	concessionaria sarà obbligata a corrispondere il canone di	
	concessione fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Il rilascio dovrà	
	essere attestato da apposito verbale redatto in contraddittorio tra le	
	parti.	
	ART. 16	
	Leggi vigenti	
	Per quanto non previsto nel presente atto si richiamano le	
	disposizioni di legge, norme e consuetudini vigenti.	
	ART. 17	
	8	

		
	Spese contrattuali	
	E' fatto obbligo alla concessionaria di curare la registrazione del	
	contratto ed a trasmettere copia del contratto registrato all'ARST	
	SpA. Le spese di registrazione sono a carico delle parti, come per	
	Legge.	
	ART. 18	
	Utilizzo dei dati personali	
	Le parti dichiarano di essere informate che i "dati personali" forniti, o	
	comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del	
	presente contratto, saranno trattati esclusivamente per le finalità del	
	contratto (D.Lgs. 196/2003).	
	Il presente atto, composto da n. 10 (dieci) pagine e n. 1 (uno) allegato,	
	è letto, approvato e sottoscritto dalle parti a margine di ciascuna	
	pagina e in calce.	
	Approvato e sottoscritto	
	Per l'ARST SpA	
	L'Amministratore Unico	
	Dott. Roberto Neroni	
		
		NERONI ROBERTO 26.11.2024 13:08:55 GMT+01:00
	La concessionaria	
	ENAS	
	L'Amministratore Unico	
	Ing. Marco Soriga	
	Ai sensi dell'art. 1341 del C.C., il concessionario dichiara di essere	
	9	



perfettamente edotta e di approvare specificatamente le
disposizioni e le norme che regolano il presente contratto di
concessione di cui agli artt. 4 -6 -7 - 11 - 12 -13 -14

La concessionaria


ENAS

L'Amministratore Unico

Ing. Marco Soriga

Cagliari, il

ENAS\I\0015581\26-11-2024\Protocollo Generale [A2.2] Pagina 11 di 12



Handwritten signature or mark.

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

74-F4-AE-A6-01-82-61-C7-76-6D-1F-EA-B5-4A-51-26-71-0F-EB-E8

PAdES 1 di 1 del 26/11/2024 13:08:55

Soggetto: NERONI ROBERTO

S.N. Certificato: 2BBA98

Validità certificato dal 25/10/2023 09:30:48 al 25/10/2026 00:00:00

Rilasciato da InfoCamere S.C.p.A.

La presente copia e' conforme all'originale depositato
presso gli archivi dell'Azienda

87-24-57-1E-F5-43-45-09-93-EF-DC-BC-CD-89-38-E8-4D-A4-C8-B6

PAdES 1 di 7 del 19/02/2025 15:17:25

Soggetto: Paolo Loddo
S.N. Certificato: C82AE1D4
Validità certificato dal 27/12/2024 11:52:10 al 27/12/2027 11:52:10
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 2 di 7 del 19/02/2025 15:17:25

Soggetto: Paolo Loddo
S.N. Certificato: C82AE1D4
Validità certificato dal 27/12/2024 11:52:10 al 27/12/2027 11:52:10
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 3 di 7 del 19/02/2025 15:17:25

Soggetto: Paolo Loddo
S.N. Certificato: C82AE1D4
Validità certificato dal 27/12/2024 11:52:10 al 27/12/2027 11:52:10
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 4 di 7 del 19/02/2025 15:17:25

Soggetto: Paolo Loddo
S.N. Certificato: C82AE1D4
Validità certificato dal 27/12/2024 11:52:10 al 27/12/2027 11:52:10
Rilasciato da ArubaPEC S.p.A.

PAdES 5 di 7 del 24/02/2025 14:53:33

Soggetto: ROBERTO GIORDANO
S.N. Certificato: 16DF25A
Validità certificato dal 28/03/2022 11:07:46 al 12/04/2025 21:59:59
Rilasciato da INFOCERT SPA

PAdES 6 di 7 del 24/02/2025 14:53:37

Soggetto: ROBERTO GIORDANO
S.N. Certificato: 16DF25A
Validità certificato dal 28/03/2022 11:07:46 al 12/04/2025 21:59:59
Rilasciato da INFOCERT SPA

PAdES 7 di 7 del 24/02/2025 14:53:41

Soggetto: ROBERTO GIORDANO

S.N. Certificato: 16DF25A

Validità certificato dal 28/03/2022 11:07:46 al 12/04/2025 21:59:59

Rilasciato da INFOCERT SPA
